



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**

**DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE**

Ufficio 9

classifica I.5.h.g./2026/

Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
Regioni e Province autonome

E, p.c.
CRN IA presso IZS Venezia

IIZZSS

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

MASAF - DIPEISR
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

DOHRI Ufficio 3

DGSA Ufficio 1, 2,3, 8

DGISA Ufficio 2

Associazioni di categoria (settori tutti)

Oggetto: Trasmissione procedure per la gestione della tracciabilità dei prodotti ottenuti da stabilimenti inclusi nel progetto pilota di vaccinazione per l'Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Si trasmettono alle SS.LL. per la massima diffusione sul territorio e per i seguiti di competenza, i documenti predisposti dalla scrivente Direzione per armonizzare l'applicazione delle misure richieste dal dispositivo dirigenziale prot. n. 13776 del 5/5/2026 – DGSA – MDS-P inerente il progetto pilota vaccinazione HPAI, con particolare riferimento all'art. 1 comma 6.

Art.1, comma 6: Non è consentito l'invio di partite di animali provenienti da stabilimenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole per la produzione di uova da consumo inclusi nel progetto di vaccinazione pilota, di loro prodotti o sottoprodotti verso Paesi terzi o altri Stati membri della UE.

Gli allegati disciplinano pertanto gli aspetti relativi alla tracciabilità e segregazione di carne, uova e sottoprodotti provenienti da allevamenti vaccinati, includendo i requisiti per la designazione

degli impianti e le modalità di trasferimento delle informazioni lungo la filiera mediante attestazioni ufficiali.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 9
Dott. Nicola Santini

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

Allegati:

- Allegato 1: procedure per la gestione della tracciabilità
- Allegato 2: attestazione ufficiale OSA (esempio)

**PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ ALL'INTERNO DEGLI
IMPIANTI PRODUTTIVI CHE INTRODUCONO ANIMALI, CARNI, UOVA OTTENUTI DA
ANIMALI PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO AVICOLI IN CUI VIENE
PRATICATA LA VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DEL VIRUS HPAI**

(Rev Maggio 2026)

Sommario

1.	<i>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	2
2.	<i>PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE</i>	3
3.	<i>CONTROLLI IN CARICO ALL'AUTORITA' COMPETENTE LOCALE (ACL)</i>	4
4.	<i>FILIERA DELLE UOVA</i>	5
4.1.	<i>Centri di imballaggio delle uova</i>	5
4.1.1.	<i>Criteri per la designazione dei centri di imballaggio delle uova</i>	5
4.1.2.	<i>Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno dei centri di imballaggio delle uova DESIGNATI</i>	6
4.2.	<i>Impianti di trattamento termico delle uova</i>	7
4.2.1.	<i>Criteri per la designazione degli impianti di trattamento termico delle uova</i>	7
4.2.2.	<i>Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno degli impianti di trattamento termico delle uova - DESIGNATI</i>	8
5.	<i>FILIERA DELLE CARNI</i>	<u>100</u>
5.1.	<i>Macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) - carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)</i>	<u>100</u>
5.1.1.	<i>Criteri per la designazione dei macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)</i>	<u>100</u>
5.1.2.	<i>Requisiti per la corretta identificazione e gestione nei macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)</i>	<u>111</u>
5.2.	<i>Impianti di trasformazione delle carni (PP)</i>	<u>122</u>
5.2.1.	<i>Criteri per la designazione degli impianti di trasformazione delle carni (PP)</i>	<u>122</u>
5.2.2.	<i>Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno degli impianti di trasformazione (PP) - DESIGNATI</i>	<u>133</u>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il dispositivo dirigenziale prot. num. 13776-5/5/2026–DGSA–MDS-P è stato adottato il progetto pilota di vaccinazione per l'Influenza aviaria ad alta patogenicità nei tacchini da carne e nelle galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo, che si applicherà in una zona ristretta del territorio nazionale coinvolgendo un numero limitato di allevamenti.

Al fine di armonizzare le misure perviste dal dispositivo sopra menzionato con particolare riferimento all'art.1 comma 6, il presente documento ha lo scopo di descrivere, per quanto riguarda la filiera delle galline ovaiole e dei tacchini da carne:

- a. I requisiti previsti per la designazione degli impianti che introducono animali/prodotti ottenuti da stabilimenti di allevamento in cui viene praticata la vaccinazione HPAI;
- b. I requisiti per la gestione della tracciabilità di questi prodotti all'interno di tali impianti di lavorazione, rispetto a quelli provenienti da allevamenti in cui la vaccinazione non viene praticata;
- c. Il trasferimento delle informazioni lungo i vari anelli della filiera di produzione tramite un sistema di attestati ufficiali ai sensi del Reg UE 2017/625;
- d. Le procedure di controllo attuate dall'Autorità competente locale (ACL), al fine di verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti, inclusa la supervisione sul rilascio degli attestati ufficiali.

Tenuto conto del fatto che il progetto pilota riguarderà in questa fase un numero limitato di allevamenti, nell'ottica di ridurre il carico amministrativo legato al trasferimento delle informazioni lungo i diversi anelli della filiera, si ritiene necessario puntualizzare i seguenti aspetti generali:

- Le informazioni trasferite lungo i diversi anelli della filiera riguardano esclusivamente i prodotti ottenuti da animali provenienti da allevamenti oggetto di vaccinazione. Non è necessario, né risulta richiesto a livello ufficiale, trasferire informazioni attestanti che i prodotti sono ottenuti da animali non soggetti a vaccinazione e/o non provenienti da allevamenti in cui la stessa viene praticata;
- Tenuto conto del fatto che il Reg. (UE) 2023/361 non prevede limitazioni o obblighi informativi aggiuntivi, si ritiene che il requisito di cui al punto c), relativo all'obbligo di trasferimento delle informazioni lungo i vari anelli della filiera produttiva, non debba essere applicato alla commercializzazione di "prodotti finiti" (Vedi definizione Nota (1)) nel momento in cui questi escono dal circuito degli impianti di lavorazione riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 2004/853 ed entrano nel circuito distributivo nazionale degli operatori del settore alimentare registrati ai sensi del Reg. (CE) 2004/852 (incluse le relative piattaforme logistiche a supporto della distribuzione).
- In caso di prodotti destinati alla esportazione verso i Paesi Terzi, il sistema degli attestati ufficiali di cui al punto c., deve essere considerato come fonte certa ed attendibile ai fini del rilascio di certificazioni ufficiali, in quanto gli stessi rispondono ai requisiti previsti dal Reg UE 2017/625 Articolo 91. L'ACL competente per l'emissione del certificato finale export Paesi terzi non dovrà quindi richiedere ulteriori pre-certificazioni ufficiali all'ACL competente per l'impianto di produzione, relativamente ad esempio al fatto che i prodotti non provengano da animali detenuti in allevamenti in cui viene praticata la

vaccinazione, quando tali informazioni siano già desumibili dalla documentazione di tracciabilità (inclusi gli attestati ufficiali) messa a disposizione dall'OSA di riferimento.

Nota (1)

Nell'ambito del presente documento si intendono per "prodotti finiti", tutti quegli alimenti fabbricati all'interno di un impianto di lavorazione riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 2004/853, confezionati e/o imballati ed etichettati in modo tale da essere destinati tal quali esclusivamente al circuito nazionale della distribuzione/ristorazione, per essere successivamente ceduti al consumatore finale.

2. PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE

Al fine di garantire il mantenimento della tracciabilità lungo la filiera produttiva delle uova e delle carni avicole, devono essere designati i seguenti impianti produttivi, indipendentemente dalla loro localizzazione fisica, nel caso in cui gli stessi introducano animali, carni fresche o uova ottenuti da animali provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione.

DESCRIZIONE	SIGLA	CONDIZIONI
Macelli	SH	Macellazione di avicoli provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione nei confronti di HPAI
Laboratori di Sezionamento	CP	Introduzione e lavorazione di carni fresche o carni separate meccanicamente ottenuti da animali detenuti in allevamenti in cui viene eseguita la vaccinazione
Laboratori di carni macinate e di preparazioni di carne e di carni separate meccanicamente	MM/MP/MSM	
Impianti di trasformazione	PP	
Uova e Ovoprodotti	EPC-LEP-PP	Introduzione e lavorazione di uova ottenute da animali detenuti in allevamenti in cui viene eseguita la vaccinazione

Non si ritiene necessario in questa fase prevedere l'obbligo della designazione dei depositi frigoriferi, sia nel caso in cui questi introducano materie prime o semilavorati, destinati ad essere impiegati per ulteriori lavorazioni, sia nel caso delle piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, attraverso cui transitano prodotti ottenuti da animali detenuti in allevamenti in cui viene eseguita la vaccinazione, qualora questi siano già sotto forma di "prodotti finiti".

Ai fini dell'inserimento di un impianto produttivo nella lista degli impianti designati:

- OSA invia richiesta scritta alla propria ACL di riferimento;
- ACL esegue un sopralluogo al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici relativi ai "Criteri per la designazione" previsti per le diverse tipologie di impianti designati e descritti nei paragrafi seguenti;
- In caso di "ESITO FAVOREVOLE", l'ACL invia al Ministero della Salute, per il tramite della ACR di riferimento, le informazioni per l'inserimento nella lista degli impianti designati;
- Il Ministero della Salute aggiorna la lista ufficiale degli impianti designati.

A seguito dell'ESITO FAVOREVOLE del sopralluogo, in attesa dell'adempimento delle pratiche amministrative per aggiornamento della lista ufficiale degli impianti designati, ACL può comunque autorizzare la ditta all'introduzione di carni fresche e uova ottenute a partire da animali sottoposti a vaccinazione.

I costi di designazione sono a carico dell'OSA con tariffazione su base oraria ai sensi dell'art. 6, comma 15 del D. Lgs 32/2021.

La lista aggiornata degli impianti designati è disponibile all'interno della sezione pubblica del portale VETINFO.


3. CONTROLLI IN CARICO ALL'AUTORITA' COMPETENTE LOCALE (ACL)

Al fine di garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di cui sopra, ciascuna ACL programma ed esegue, almeno con frequenza annuale, controlli documentati sugli impianti designati del proprio territorio, al fine di verificare la corretta applicazione dei requisiti tecnici e gestionali previsti dai paragrafi seguenti.

Nell'ambito di tali controlli, oltre agli aspetti di tipo procedurale, dovranno essere valutati attentamente i seguenti aspetti strettamente operativi:

- Applicazione della procedura di tracciabilità con bilancio di massa dei prodotti in uscita rispetto alle materie prime in entrata ottenute da animali provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
- Stato di aggiornamento dell'elenco dei fornitori (dove previsto) con indicazione chiara degli stabilimenti di allevamento presso cui viene praticata la vaccinazione;
- Emissione delle attestazioni ufficiali secondo le modalità previste dai paragrafi seguenti;
- Applicazione dei trattamenti di riduzione del rischio secondo le modalità previste nei paragrafi seguenti

4. FILIERA DELLE UOVA



4.1. Centri di imballaggio delle uova

4.1.1. Criteri per la designazione dei centri di imballaggio delle uova

Ai fini della designazione l'OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate per garantire la corretta identificazione tra le uova ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelli in cui la stessa non viene praticata. Le procedure dovranno definire, in maniera dettagliata, le tipologie di uova introdotte nell'impianto e le misure attuate per garantire la corretta identificazione e gestione tra le due diverse tipologie.

Si riporta di seguito una lista non esaustiva della documentazione:

- **Procedura di lavorazione:** L'OSA dovrà descrivere le fasi della lavorazione, definendo le tipologie di uova introdotte e le misure attuate al fine di prevenire la loro commistione nel corso delle attività. In particolare, sarà necessaria una descrizione della gestione delle seguenti fasi:
 - ✓ Ricevimento uova in guscio;
 - ✓ Stoccaggio delle uova in guscio in attesa della selezione
 - ✓ Lavaggio automezzi adibiti al trasporto delle uova in guscio
 - ✓ Selezione
 - ✓ Gestione delle uova scartate nel corso della selezione
 - ✓ Imballaggio

- ✓ Stoccaggio uova in guscio imballate post selezione
 - ✓ Spedizione uova in guscio imballate
- **Gestione dei Sottoprodotti di origine animale (SOA):** Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA derivati da uova ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura di tracciabilità.** L'OSA dovrà garantire la correlazione tra lotti di uova in ingresso rispetto a quelle in uscita, compresi i SOA, al fine di poter verificare l'esatto bilancio di massa delle uova ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura per la gestione dei fornitori:** L'OSA deve disporre di un elenco aggiornato dei propri fornitori (intesi come stabilimenti di allevamento di galline ovaiole), nel quale risulti evidente se all'interno dello stesso venga praticata o meno la vaccinazione. Nel caso in cui all'interno del medesimo stabilimento sia presente una parte di animali vaccinati e una parte di non vaccinati, è importante tenere presente che, ai fini della gestione delle uova, l'intero stabilimento va considerato come allevamento in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura di formazione del personale:** L'OSA dovrà implementare tale procedura, includendo nel piano aziendale specifica formazione che includa gli aspetti sopra menzionati.

4.1.2. *Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno dei centri di imballaggio delle uova DESIGNATI*

Sulla base delle proprie procedure interne di gestione, l'OSA garantisce che le uova in guscio in ingresso, provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione:

- Siano trasportate direttamente al centro di imballaggio, garantendo la corretta identificazione rispetto alle uova provenienti da allevamenti presso i quali non viene praticata la vaccinazione;
- Siano scortate da un attestato ufficiale, indicante la dicitura "Uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI". L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale emesso dall'OSA e chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione;
- Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto e la movimentazione delle uova non imballate (inclusi i transpallet ed i vassoi non monouso) siano sottoposti a pulizia e disinfezione, prima di procedere al carico di altre uova presso un qualsiasi stabilimento di allevamento.

Durante le fasi di stoccaggio preselezione viene garantita un'adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale di tali uova rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Durante le fasi di selezione viene garantita un'adeguata separazione fisica o funzionale di tali uova rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Al termine delle lavorazioni viene applicato un ciclo di pulizia e disinfezione delle attrezzature e delle superfici a contatto, utilizzando principi attivi efficaci nei confronti del virus HPAI.

Durante le fasi di stoccaggio post selezione delle uova imballate viene garantita un'adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale di tali uova rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Le uova in uscita:

- Nel caso in cui siano inviate a stabilimenti nazionali di sgusciatura e/o di trattamento, dovranno essere accompagnate da un attestato ufficiale emesso dall'OSA indicante la dicitura "Uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI". L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale, emesso dall'OSA e chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione.
- Nel caso in cui siano inviate verso esercizi nazionali di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.

4.2. Impianti di trattamento termico delle uova

4.2.1. Criteri per la designazione degli impianti di trattamento termico delle uova

Ai fini della designazione l'OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate, per garantire l'identificazione tra le uova in ingresso ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione rispetto a quelli in cui la stessa non viene praticata. Le procedure dovranno definire in maniera dettagliata le tipologie di uova introdotte nell'impianto e le misure attuate per garantirne la corretta identificazione.

Si riporta di seguito una lista non esaustiva della documentazione:

- **Procedura di lavorazione:** L'OSA dovrà descrivere le fasi della lavorazione. In particolare, sarà necessaria una descrizione della gestione delle seguenti fasi:
 - ✓ Ricevimento uova in guscio;
 - ✓ Stoccaggio delle uova in guscio in attesa della lavorazione
 - ✓ Lavaggio automezzi adibiti al trasporto delle uova in guscio
 - ✓ Lavorazione delle uova con indicazione chiara della/delle tipologia/e di trattamenti eseguiti sulle stesse, tenuto conto delle indicazioni riportate nel [WOAH - Terrestrial animal health code Article 10.4.23 - Procedures for the inactivation of high pathogenicity avian influenza viruses in egg products from poultry](#)

Product	Core temperature (°C)	Time
Whole egg	60	188 seconds
Whole egg blends	60	188 seconds
Whole egg blends	61.1	94 seconds
Liquid egg white	55.6	870 seconds
Liquid egg white	56.7	232 seconds
Plain or pure egg yolk	60	288 seconds

10% salted yolk	62.2	138 seconds
Dried egg white	67	20 hours
Dried egg white	54.4	50.4 hours
Dried egg white	51.7	73.2 hours

Tabella 1 – Trattamenti di riduzione del rischio in base al [WOAH - Terrestrial animal health code Article 10.4.23 - Procedures for the inactivation of high pathogenicity avian influenza viruses in egg products from poultry](#)

✓ Gestione delle uova eventualmente scartate nel corso della lavorazione

- **Gestione dei Sottoprodotti di origine animale (SOA):** Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA derivati da uova ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
- **Procedura di tracciabilità:** L'OSA dovrà garantire la correlazione tra lotti di uova in ingresso rispetto agli ovoprodotti in uscita, compresi i SOA, al fine di poter verificare l'esatto bilancio di massa delle uova ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
- **Procedura per la gestione dei fornitori:** L'OSA deve disporre di un elenco aggiornato dei propri fornitori (intesi come stabilimenti di allevamento di galline ovaiole), nel quale risulti evidente se all'interno dello stesso venga praticata o meno la vaccinazione. Nel caso in cui all'interno del medesimo stabilimento sia presente una parte di animali vaccinati e una parte di non vaccinati è importante tenere presente che, ai fini della gestione delle uova, l'intero stabilimento va considerato come allevamento in cui viene praticata la vaccinazione;
- **Procedura di formazione del personale:** L'OSA dovrà implementare tale procedura, includendo nel piano aziendale specifica formazione che includa gli aspetti sopra menzionati.

4.2.2. *Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno degli impianti di trattamento termico delle uova - DESIGNATI*

Sulla base delle proprie procedure interne di gestione l'OSA garantisce che le uova in guscio in ingresso, provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione:

- Siano trasportate garantendo la corretta identificazione rispetto alle uova provenienti da allevamenti presso i quali non viene praticata la vaccinazione. È ammesso lo stoccaggio temporaneo delle uova all'interno di un deposito, che ne garantisca comunque la corretta identificazione rispetto a quelle provenienti da allevamenti presso cui NON viene praticata la vaccinazione.
- Siano scortate da un attestato ufficiale indicante la dicitura "Uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI". L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale emesso dall'OSA, chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione;
- Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto e la movimentazione delle uova (inclusi i transpallet ed i vassoi non monouso) siano sottoposti a pulizia e disinfezione, prima di procedere al carico di altre uova presso un qualsiasi stabilimento di allevamento.

Durante le fasi di stoccaggio delle uova in guscio viene garantita un'adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale di tali uova rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.


Durante le fasi di lavorazione, deve inoltre essere garantita un'adeguata separazione fisica o funzionale tra gli ovoprodotti ottenuti a partire da uova provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui la stessa non viene praticata.

Durante le fasi di stoccaggio degli ovoprodotti deve essere garantita un'adeguata separazione fisica o funzionale tra gli ovoprodotti ottenuti a partire da uova provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui la stessa non viene praticata

Gli ovoprodotti in uscita:

- Nel caso in cui siano inviati ad altri stabilimenti nazionali riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 2004/853, dovranno essere accompagnate da un attestato ufficiale emesso dall'OSA indicante la dicitura *"Ovoprodotti ottenuti a partire da uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI"*. L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale, emesso dall'OSA e chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione.
- Nel caso in cui siano inviate verso impianti nazionali di lavorazione registrati ai sensi del Reg. (CE) 2004/852 (es, pastifici, laboratori di gastronomia, pasticceria, ecc), non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.
- Nel caso in cui siano inviate verso esercizi nazionali di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.

5. FILIERA DELLE CARNI



5.1. Macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) - carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)

5.1.1. *Criteri per la designazione dei macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)*

Ai fini della designazione l'OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate per garantire la corretta identificazione tra gli animali e le relative carni ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelle in cui la stessa non viene praticata. Le procedure dovranno definire in maniera dettagliata le tipologie di animali e carni introdotte nell'impianto e le misure attuate per prevenire la commistione tra le due diverse tipologie.

Si riporta di seguito una lista non esaustiva della documentazione:

- **Procedura di lavorazione:** L'OSA dovrà descrivere le fasi della macellazione e lavorazione, definendo le tipologie di animali e carni introdotte nell'impianto e le misure attuate al fine di

garantirne la corretta identificazione nel corso delle attività tra carni/prodotti originati da animali provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelli in cui la stessa non viene praticata. In particolare, sarà necessaria una descrizione della gestione delle seguenti fasi:

- ✓ Ricevimento animali vivi
 - ✓ Ricevimento carni fresche
 - ✓ Stabulazione animali vivi
 - ✓ Stoccaggio carni fresche
 - ✓ Lavaggio automezzi adibiti al trasporto degli animali;
 - ✓ Macellazione e lavorazione
 - ✓ Raffreddamento
 - ✓ Stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti
 - ✓ Spedizione dei semilavorati e dei prodotti finiti
 - ✓ Gestione SOA
- **Gestione dei Sottoprodotti di origine animale (SOA):** Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA derivati da animali e carni ottenuti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura di tracciabilità.** L'OSA dovrà garantire la correlazione tra lotti di animali macellati e lotti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, compresi i SOA in uscita, al fine di poter verificare l'esatto bilancio di massa dei prodotti ottenuti da animali provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura per la gestione dei fornitori:** L'OSA (inteso come macello) deve disporre di un elenco aggiornato dei propri fornitori (intesi come stabilimenti di allevamenti di galline ovaiole e tacchini), nel quale risulti evidente se all'interno dello stesso venga praticata o meno la vaccinazione. Nel caso in cui all'interno del medesimo stabilimento sia presente una parte di animali vaccinati e una parte di non vaccinati, è importante tenere presente che, ai fini della gestione delle carni, l'intero stabilimento va considerato come allevamento in cui viene praticata la vaccinazione;
 - **Procedura di formazione del personale:** L'OSA dovrà implementare tale procedura, includendo nel piano aziendale specifica formazione che includa gli aspetti sopra menzionati.

5.1.2. *Requisiti per la corretta identificazione e gestione nei macelli (SH) - laboratori di sezionamento (CP) carni macinate (MM) - preparazioni a base di carne (MP) – carni separate meccanicamente (MSM)*

Sulla base delle proprie procedure interne di gestione, l'OSA garantisce che gli animali e le carni in ingresso, provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione:

- Siano trasportati garantendo comunque durante la movimentazione siano correttamente identificati rispetto agli animali e alle carni provenienti da allevamenti presso i quali non viene praticata la vaccinazione;
- Nel caso degli animali siano scortati da un documento di accompagnamento (DDA), indicante chiaramente che gli stessi provengono da un allevamento in cui viene praticata la vaccinazione. Nelle more dell'implementazione di tale funzionalità da parte dell'applicativo VETINFO, è comunque possibile allegare al DDA un attestato ufficiale, emesso dall'OSA competente per allevamento, chiaramente collegato al DDA stesso, riportante la dicitura "*Animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI*";

- Nel caso delle carni, siano scortate da un attestato ufficiale indicante la dicitura *“Carni ottenute da animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI”*. L’informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale emesso dall’OSA, chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT, corredata di timbro e firma dell’OSA di spedizione;
- Gli automezzi adibiti al trasporto degli animali e le relative gabbie siano sottoposti a pulizia e disinfezione, utilizzando principi attivi efficaci nei confronti del virus HPAI, prima di procedere al carico di altri animali presso un qualsiasi stabilimento di allevamento.
- Durante la stabulazione degli animali prima della macellazione e lo stoccaggio delle carni in ingresso viene garantita un’adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale di tali animali/carni rispetto a quelli provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Durante le fasi di macellazione e la lavorazione viene garantita un’adeguata separazione fisica o funzionale di tali animali e delle relative carni rispetto a quelli provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Durante le fasi di stoccaggio dei semilavorati e prodotti finiti viene garantita un’adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale, per i prodotti confezionati, ottenuti a partire da animali provenienti da allevamenti in cui viene applicata la vaccinazione, rispetto a quelli ottenuti a partire da animali provenienti da allevamenti in cui questa NON viene praticata la vaccinazione.

I prodotti in uscita:

- Nel caso in cui siano inviati a impianti di lavorazione riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 2004/853, dovranno essere accompagnati da un attestato ufficiale emesso dall’OSA, indicante la dicitura *“Carni ottenute da animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI”*. L’informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale emesso dall’OSA, chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell’OSA di spedizione. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione;
- Nel caso in cui siano inviati verso esercizi di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.

5.2. Impianti di trasformazione delle carni (PP)

5.2.1. Criteri per la designazione degli impianti di trasformazione delle carni (PP)

Ai fini della designazione l’OSA deve predisporre procedure o istruzioni documentate, al fine di garantire la corretta identificazione tra le carni in ingresso ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione rispetto a quelli in cui la stessa non viene praticata. Le procedure dovranno definire in maniera dettagliata le tipologie di carni introdotte nell’impianto e le misure attuate per garantirne la corretta identificazione e gestione.

Si riporta di seguito una lista non esaustiva della documentazione:

- **Procedura di lavorazione:** L'OSA dovrà descrivere le fasi della lavorazione. In particolare, sarà necessaria una descrizione della gestione delle seguenti fasi:
 - ✓ Ricevimento delle carni fresche;
 - ✓ Stoccaggio delle carni fresche in attesa della lavorazione
 - ✓ Lavorazione delle carni con indicazione chiara della/delle tipologia/e di trattamenti eseguiti sulle stesse, tenuto conto delle indicazioni riportate nel [WOAH - Terrestrial animal health code Article 10.4.24 - Procedures for the inactivation of high pathogenicity avian influenza viruses in meat products from poultry](#)

Product	Core temperature (°C)	Time
Meat products from poultry	60.0	507 seconds
	65.0	42 seconds
	70.0	3.5 seconds
	73.9	0.51 second

Tabella 2 – Trattamenti di riduzione del rischio in base a [WOAH - Terrestrial animal health code Article 10.4.24 - Procedures for the inactivation of high pathogenicity avian influenza viruses in meat products from poultry](#)

- **Gestione dei Sottoprodotti di origine animale (SOA):** Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA derivati da carni ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
- **Procedura di tracciabilità:** L'OSA dovrà garantire la correlazione tra lotti di carni in ingresso rispetto ai prodotti in uscita, compresi i SOA, al fine di poter verificare l'esatto bilancio di massa delle carni ottenute da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione;
- **Procedura di formazione del personale:** L'OSA dovrà implementare tale procedura, includendo nel piano aziendale specifica formazione che includa gli aspetti sopra menzionati.

5.2.2. *Requisiti generali per la corretta identificazione e gestione all'interno degli impianti di trasformazione (PP) - DESIGNATI*

Sulla base delle proprie procedure interne di gestione l'OSA garantisce che le carni in ingresso, provenienti da allevamenti in cui viene praticata la vaccinazione:

- Siano trasportate garantendo la corretta identificazione rispetto alle carni provenienti da allevamenti presso i quali non viene praticata la vaccinazione.
- Siano scortate da un attestato ufficiale indicante la dicitura "carni provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI". L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale emesso dall'OSA, chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione;
- Le attrezzature utilizzate per il trasporto e la movimentazione delle carni siano sottoposti a pulizia e disinfezione, prima di procedere al carico di altre carni.

Durante le fasi di stoccaggio delle carni fresche viene garantita un'adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale di tali carni rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui NON viene praticata la vaccinazione.

Durante le fasi di lavorazione garantita un'adeguata identificazione e la separazione fisica o funzionale dei prodotti ottenuti a partire da carni provenienti da animali allevati in un allevamento in cui viene praticata la vaccinazione, rispetto a quelle provenienti da allevamenti in cui questa NON viene praticata.

I prodotti a base di carne in uscita:

- Nel caso in cui siano inviati ad altri stabilimenti nazionali di riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 2004/853, dovranno essere accompagnate da un attestato ufficiale emesso dall'OSA indicante la dicitura *"Prodotti a base di carne ottenuti a partire da animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI"*. L'informazione può essere fornita sotto forma di attestato ufficiale, emesso dall'OSA e chiaramente collegato al DDT di spedizione, o sotto forma di una dicitura specifica presente sullo stesso DDT correlata di timbro e firma dell'OSA di spedizione. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione.
- Nel caso in cui siano inviate verso impianti nazionali di lavorazione registrati ai sensi del Reg. (CE) 2004/852 (es. laboratori di gastronomia, ecc), non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.
- Nel caso in cui siano inviate verso esercizi nazionali di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatoria. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione.

ATTESTAZIONE UFFICIALE PER LE MOVIMENTAZIONI DI PARTITE PRODOTTI AVICOLI OTTENUTI DA ANIMALI PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO IN CUI VIENE PRATICATA LA VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DEL VIRUS HPAI	Documento n.
I. Speditore/ Stabilimento di spedizione Speditore: Stabilimento di spedizione: Numero di riconoscimento/registrazione..... Indirizzo:	
II. Identificazione della partita Descrizione del prodotto: N. di riconoscimento/registrazione stabilimento Lotto / Data di produzione: Tipologia e numero di colli: Peso netto (kg): Rif. Documento di trasporto:	
III. Destinatario / Stabilimento di destinazione Destinatario: Stabilimento di destinazione: Tipologia di stabilimento: Indirizzo:	
IV. Attestazioni sanitarie (selezionare con una X la dicitura corretta) <input type="radio"/> <i>Animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI</i> <input type="radio"/> <i>Uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI</i> <input type="radio"/> <i>Ovoprodotti ottenuti a partire da uova provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI</i> <input type="radio"/> <i>Prodotti a base di carne ottenuti a partire da animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI</i> <input type="radio"/> <i>Carni fresche ottenute da animali provenienti da allevamenti presso cui viene praticata la vaccinazione nei confronti del virus HPAI</i>	
Luogo..... Data..... Timbro e Firma	

Ai sensi dell'articolo 483 C.P., chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.